



Spett.le
SUAP Comune di Pisa
Via degli Uffizi, 1
56100 Pisa (PI)
Portale STAR

P.C. Spett.le
ARPA TOSCANA
Dipartimento Territoriale di Pisa
Pec: arpat.protocollo@postacert.toscana.it

P.C. Spett.le
Comune di Pisa
Via degli Uffizi, 1
56100 Pisa (PI)
UFFICIO URBANISTICA – PAESAGGIO – ESPROPRI – PEEP
Pec: comune.pisa@postacert.toscana.it

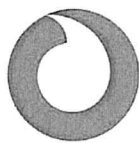
P.C. ENAV S.p.A. / ENAC S.p.A.
Via Salaria, 716
00138 Roma (RM)
UFFICIO STAZIONI RADIO BASE
Portale Enav -mweb -2024 -1097ver.1
Pec: protocollo@pec.enac.gov.it
Pec: funzione.psa@pec.enav.it

P.C. Spett.le
COMANDO SCUOLE A.M./3° REGIONE AEREA
Ufficio territorio e Patrimonio
Lungomare Nazario Sauro, 39 Bari (BA)
Pec: aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Roma, 18/06/2024

OGGETTO: **ISTANZA UNICA, ai sensi ex. art 43, art 44, art 49 del D.lgvo 259/03 e s.m. e i.,**
per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel
comune di Pisa, Via Putignano Sant'Ermete, distinto al catasto al Foglio 24 P.IIa
n.230.

Nome sito INWIT PUTIGNANO TRASLOCO Codice sito I537PI
Nome sito TIM PUTIGNANO TRASLOCO Codice sito PIE5
Nome sito VODAFONE PUTIGNANO TRA Codice sito 3RM07447



La **INWIT S.p.A.** (infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.) con sede legale in Milano Largo Donegani n.2 , capitale sociale Euro 600000000,00 i.v, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 08936640963, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2057238, è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione al n° 25606, in persona del suo Procuratore Speciale Dott. Tommaso Pariota,

giusto

procura per notaio Sandra De Franchis rilasciata in Roma, repertorio n. 1626/, raccolta n. 7893 del 28 luglio 2021

e

La **VODAFONE ITALIA S.P.A** – Società del gruppo Vodafone Group Plc, in persona della sottoscritta Maria Agata Piccolo,

giusto", a seguito del conferimento di Procura del Dott. Ciro De Vivo in data 31/01/2020 al repertorio n° 56265 raccolta n° 27453, della società VODAFONE ITALIA S.p.A, con sede legale, amministrativa e gestionale in Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO) – Italia con C.F. ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, P. IVA 08539010010 – REA: 974956, Capitale Sociale € 2.305.099.887,30 i.v. (in qualità di società Ospite – di seguito per brevità indicata anche come "OSPITE");

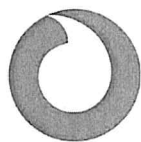
La **Tim S.p.A.** nella persona del sig. Maurizio Gorga

nella sua qualità

di Procuratore speciale della Società TIM S.p.a. con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 – CAP 20123, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Milano n° 00488410010 (in qualità di società Ospite – di seguito per brevità indicata anche come "OSPITE");

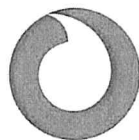
PREMESSO

- che la materia relativa ai permessi per le installazioni o modifiche degli impianti di telecomunicazione è disciplinata da normativa statale speciale prevalente sin dal 2003 con il codice delle comunicazioni Elettroniche D.lgvo 259/2003 e s.m.e.i;
- che **INWIT S.p.A. è titolare** come previsto dall'art 11 del D.lgvo 207/2021 (ex art 12 – ex art 25 D. Igvo 259/03) di **Autorizzazione generale** per le reti ed i servizi di telecomunicazioni elettronica e pertanto la società Inwit S.p.A è soggetto autorizzato a presentare istanze ai sensi dell'art.43 e ss del D. Lgs 259/2003 per come modificato dal D.lgvo 207/2021 Codice delle Comunicazioni Elettroniche europeo , in conformità a quanto previsto dal predetto decreto all'art 15: "Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale". Le imprese autorizzate ai sensi dell'art.11 hanno il diritto di a) fornire reti e servizi di comunicazioni elettroniche al pubblico; b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni per esercitare



il diritto di installare infrastrutture in conformità agli art 43e ss" si allega autorizzazione del MISE ;

- Che INWIT è peraltro iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), al numero 25606;
- che **OGNI OSPITE** è licenziatario del servizio pubblico di comunicazioni (Convenzione Min. Poste e Telecomunicazioni 30.11.94; D.M. del 26/03/1998, D.M. del 01/04/1998, P.P.C.M. del 04/04/1998, delibera Autorità TLC del 10/1/01; delibera Autorità TLC 14 Marzo 2001 n. 128/01/cons); Determina Dirigenziale Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni del 01/12/2010, Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze come approvato con decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 maggio e 10 giugno 2011, Delibera Autorità TLC 282/11/CONS e Atto di Assegnazione del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento, Comunicazione del 26 ottobre 2011;
- che in ottemperanza alle prescrizioni connesse alla qualità di licenziatario **OGNI OSPITE** è tenuto, tra le altre cose, ad assicurare la copertura di aree specifiche per esigenze di pubblica utilità, nonché al rispetto delle prescrizioni di cui dall'art. 10 del D.P.R 318/97 in materia di qualità dei servizi, ed altresì a rispettare gli standard minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali;
- che l'art. 8 della citata Delibera Autorità TLC 14 marzo 2001, n. 128/01/cons stabilisce che "la licenza conferisce alla Società titolo alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'espletamento del servizio oggetto della licenza e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere";
- che l'art. 43 del predetto decreto legislativo dispone che "le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 44,45,46,47 e 49 sono assimilate, ad ogni effetto, alle **opere di urbanizzazione primaria** di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/01 pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia; a tal riguardo, la scrivente, precisa che il DPR n. 380/'01 non può trovare applicazione in quanto il Codice delle Comunicazioni Elettroniche è normativa speciale e prevalente per cui si applica unicamente il detto codice sia per quanto attiene alla tipologia degli atti edilizi che per le procedure da seguire;
- che l'art 51 (ex art 90 Dlvo259/03) comma 1 del medesimo D.lgvo stabilisce che "gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti **hanno carattere di pubblica utilità** ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Decreto del presidente della repubblica 8 giugno 2001 n. 327;



- Che INWIT è proprietaria delle infrastrutture di rete su scala nazionale della maggior parte degli impianti che erano di proprietà TIM e VODAFONE giusto conferimento delle stesse, in particolare TIM S.p.A., in data 1 aprile 2015, e successivamente VODAFONE in data 4 dicembre 2019 hanno conferito il proprio ramo d'azienda costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete radiomobile alla INWIT S.P.A.; entrambi i gestori hanno pertanto ceduto le sole infrastrutture mantenendo in capo a se il diritto di installare gli apparati radiotrasmittenti e le antenne, che restano di loro esclusiva proprietà.
- che OGNI OSPITE deve progettare e costruire una propria rete radiomobile nel rispetto degli impegni prefissati dall' Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni e che per l'esercizio della predetta attività l'OSPITE deve rispettare quanto disposto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36;
- che INWIT, pertanto avanza istanza per la realizzazione della sola infrastruttura in oggetto da mettere a disposizione dei gestori di telefonia mobile per garantire e migliorare il servizio pubblico di telecomunicazioni e che la presente istanza viene inviata alla ARPA di Pisa;
- che le procedure per il rilascio del titolo abilitativo prescritto per la installazione degli impianti di telecomunicazioni sono disciplinate, D. in particolare ex artt. 43 e ss del D.lgs. n. 259/03;
- che l'art 44, comma 5 chiarisce che le autorizzazioni sono regolate da un **procedimento unico e semplificato** il comma 5 recita: "l'istanza ha **valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento** Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento."
- che l'art. 44 comma 3 impone alla pubblica amministrazione procedente: "**In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori**".
- Che all'art 44 comma 7 allorquando l'autorizzazione sia soggetta ad uno o più atti di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali, **Il procedimento deve essere gestito con l'indizione della conferenza di servizi** ex art 14 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, **con il dimezzamento dei termini ivi indicati, da convocare entro 5 giorni dalla presentazione, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi**

incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ;

- Che all'art 44 comma 8 è statuito che "la determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori";
- Che l'art. 44 comma 10, recita "*Le istanze di autorizzazione **si intendono accolte** qualora, entro il termine perentorio di **sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda**, ((non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di)) un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. **Decorso il suddetto termine**, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale **È SUFFICIENTE L'AUTOCERTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE**. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi"*
- che nel caso di specie l'area dell'installazione di cui alla richiesta in oggetto è stata individuata atta a soddisfare le caratteristiche radio tecniche necessarie a garantire il livello di qualità per l'erogazione del servizio radiomobile e ricade in ambito territoriale sottoposto a regime di tutela, ed in particolare ricade:
 - 1) in area posta all'interno del R=15 KM dell'Aeroporto militare e Civile di Pisa G. Galilei;
- che pertanto necessita acquisire in ambito di conferenza dei servizi i relativi pareri/nulla osta previsti ed a tal fine si trasmette all'ente procedente unitamente alla presente tutta la documentazione a supporto;
- che pertanto in **ottemperanza con quanto previsto all'art 44 comma 5 si dà contestualmente notizia a tutti gli enti ed amministrazioni coinvolte;**



- Tutto ciò premesso, ed attesa l'esigenza di realizzare l'impianto in oggetto, le società scriventi rappresentate come sopra riportato

CHIEDONO

- **INWIT S.p.A.:** in relazione all'infrastruttura civile del sito sopra indicato con esplicito riferimento a quanto riportato nella Relazione Tecnica urbanistica e nel Progetto Architettonico.
- **VODAFONE/TIM S.p.A.** in relazione al proprio impianto di telecomunicazioni sopra indicato sopra indicato, con esplicito riferimento a quanto riportato nella Relazione Tecnica urbanistica, nel Progetto Architettonico e nella Relazione di Conformità, dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36.

ai sensi e per gli effetti di tutta la normativa elencata in premessa, che la Pubbliche Amministrazioni competenti provvedano al rilascio delle autorizzazioni di cui all'oggetto, necessarie alla realizzazione dell'impianto di seguito descritto, nei tempi perentori e nei modi specificati dall'art 44 del D.Lgvo 259/03 specificando che in assenza da parte dell'Amministrazione procedente, dell'emanazione dell'Attestazione di avvenuta autorizzazione nei 7 giorni successivi allo scadere dei 60 dalla presentazione dell'istanza, in assenza di un motivato diniego, le scriventi provvederanno in Autocertificazione.

CHIEDONO ALTRESÌ

a codesto spettabile SUAP l'indifferibile osservazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 44 comma 5 della **pubblicizzazione dell'istanza** ed a tal fine si chiede non essendo sufficiente per giurisprudenza l'affissione all'Albo pretorio, che venga pubblicizzata in altre modalità, suggerendo quella più economica per l'ente ossia sul portale web del comune. La **mancanza della pubblicizzazione determina effetti lesivi** nei confronti della scrivente società suo malgrado, pertanto la scrivente si riserva, laddove subentrassero conseguenze, di adire a propria tutela secondo legge.

Descrizione degli Impianti e delle caratteristiche radio elettriche

Per tali aspetti, vedasi il progetto architettonico, la relazione tecnica e fotografica nonché la relazione di conformità radioelettrica allegati alla presente.

Nel contempo le sottoscritte, in forza delle dichiarazioni contenute nelle Relazioni di conformità della Stazione Radio Base a firma dell'ing. Roberto Bisti, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,



RILASCIANO

La seguente Dichiarazione Sostitutiva *di* atto di notorietà:

INWIT: di essere in possesso del titolo giuridico vigente ed efficace che le abilita all'uso dell'immobile prescelto come sito d'installazione e modifica dell'impianto;

VODAFONE/TIM: l'impianto sulla base della stima di campo generato e della simulazione numerica effettuata è conforme ai limiti d'esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001 n.36.

A tal fine si allegano copie fotostatiche non autenticate dei documenti di identità dei procuratori.

Corre l'obbligo precisare:

- che trattandosi di opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 del citato art.16 del DPR 380/'01, le scriventi Società sono **esonerate** dal pagamento dei relativi oneri concessori, nonché **dal pagamento di ulteriori "oneri o canoni che non siano stabiliti per legge" ai sensi del comma 1 dell'art.54 del citato D. Lgs. n.207/2021;**
- che per quanto attiene l'indicazione delle ditte esecutrici e della relativa documentazione (DURC, dichiarazione organico medio ecc.), le scriventi si riservano di integrare le relative notizie contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08
- che per quanto attiene gli adempimenti di cui al DPR 380/2001 Parte II Normativa tecnica per l'edilizia gli stessi saranno effettuati in tempo utile alla realizzazione e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori.

Allega alla presente:

- Progetto architettonico e relazione tecnico descrittiva e fotografica;
- Copia del documento del Procuratore;
- Copia della Procura
- Documento del tecnico incaricato
- Delega alla presentazione
- Autorizzazione MISE

Allegati per il l'ARPA:

- Progetto architettonico
- Relazione di conformità ai campi elettromagnetici
- Conferimento dell'incarico per la presentazione delle istanze



Per Enac, Enav e Mise:

- Prospetto dell'intervento;
- Estratto CTR
- Immagine aerea
- Ricevute dei diritti
- mweb -2024 -1097ver.1

p.p. INWIT S.p.A.
Dott. Tommaso Pariota
firmato digitalmente

p.p. TIM S.p.A
Maurizio Gorga
firmato digitalmente

p.p. Vodafone Italia SpA
Maria Agata Piccolo
firmato digitalmente

Firma per accettazione
Ing. Fabrizio Braconi
Firmato digitalmente

Riferimenti per comunicazioni:

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti si prega di contattare:

per INWIT S.p.A. corrispondenza c/o Sede di Roma Piazza Trento 10, 00198, Roma

PEC: adminpec@inwit.telecompost.it;

L'Arch. Marta Di Pietro cell: 3357205095 mail: marta.dipietro@inwit.it

L'Arch. Annamaria Cusimano cell: 3316099703 annamaria.cusimano@inwit.it

per professionista l'Ing. Fabrizio Braconi, corrispondenza c/o IBS Progetti

V.le Baccelli, 23, Chianciano T. (SI) Tel. 0578/62616 pec: direzione@pec.ibsprogetti.it